

DETERMINAZIONE 15 GIUGNO 2015

STANDARDIZZAZIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI RELATIVI ALLA MESSA A DISPOSIZIONE DEI DATI DI MISURA IN OCCASIONE DI UNA VOLTURA NEL SETTORE ELETTRICO PREVISTI DALL'ALLEGATO A DELLA DELIBERAZIONE 398/2014/R/EEL

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE MERCATI
DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA
IDRICO**

Visti:

- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 3 febbraio 2010, ARG/elt 10/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 10/10);
- la deliberazione dell'Autorità 1 marzo 2012, 65/2012/R/EEL (di seguito: deliberazione 65/2012/R/ EEL) e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 31 luglio 2014, 398/2014/R/EEL, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione 398/2014/R/EEL) e il relativo Allegato A;
- la determina 03 luglio 2012 della Direzione Mercati dell'Autorità (di seguito: Direzione Mercati), DMEG/PFI/6/2012 (di seguito: determina DMEG/PFI/6/2012).

Premesso che:

- con la deliberazione 65/2012/R/EEL sono state approvate le direttive in tema di standardizzazione dei flussi informativi inerenti le misure - periodiche e in occasione dello *switching* - per il settore elettrico;
- con la determina DMEG/PFI/6/2012 si è proceduto alla definizione dei contenuti e delle modalità operative dei suddetti flussi informativi;
- lo sviluppo, la valutazione e l'aggiornamento dei flussi informativi di cui al precedente alinea avviene anche attraverso le attività del Gruppo di lavoro avviato con la deliberazione ARG/elt 10/10 (di seguito: Gruppo di lavoro);
- con la deliberazione 398/2014/R/EEL l'Autorità ha definito le modalità di acquisizione della titolarità di un punto di prelievo attivo da parte di un cliente finale nel settore elettrico (di seguito: voltura), prevedendo peraltro l'implementazione del processo nell'ambito del Sistema Informativo Integrato (di seguito: SII), secondo le modalità definite nell'Allegato A alla medesima deliberazione;
- con riferimento alla raccolta e al trattamento dei dati di misura in occasione della voltura l'articolo 10 dell'Allegato A alla deliberazione 398/2014/R/EEL prevede, tra l'altro, che:

- l'impresa distributrice sia tenuta ad effettuare la rilevazione del dato di misura con riferimento ai punti di prelievo non trattati orari alla data di attivazione contrattuale, ovvero di esecuzione della voltura da parte del SII, anche attraverso la reiterazione dei tentativi di acquisizione;
- in caso di insuccesso, l'impresa distributrice sia tenuta ad effettuare la rilevazione della misura nei giorni immediatamente successivi alla data di attivazione contrattuale, entro il termine di messa a disposizione dei dati di misura agli utenti; il dato acquisito debba essere ricondotto alla data di attivazione contrattuale secondo il criterio del *pro quota die* e considerato come effettivo ai fini della messa a disposizione all'utente; tale previsione comporta, pertanto, che il dato di misura alla data di esecuzione della voltura possa essere diverso da quello effettivamente rilevato;
- d) in tutti i casi di indisponibilità della misura, il dato messo a disposizione debba essere stimato e validato;
- con riferimento alla messa a disposizione dei dati di misura in occasione della voltura gli articoli 11 e 12 dell'Allegato A alla deliberazione 398/2014/R/EEL prevedono, tra l'altro, che:
 - e) l'impresa distributrice sia tenuta a mettere a disposizione dell'utente del dispacciamento associato alla preesistente controparte commerciale, o dell'esercente la maggior tutela, e contestualmente al SII, il dato di misura rilevato ai sensi del precedente Articolo 10 entro 5 giorni lavorativi dalla data di attivazione contrattuale;
 - f) l'impresa distributrice sia tenuta a mettere a disposizione dell'utente del dispacciamento associato alla nuova controparte commerciale o dell'esercente la maggior tutela entro e non oltre il 20 del mese successivo alla data di attivazione contrattuale, il medesimo dato di misura;
- al comma 4.3 della deliberazione 398/2014/R/EEL, infine, viene dato mandato al Direttore della Direzione Mercati affinché con propria determinazione proceda alla standardizzazione degli scambi informativi relativi alla messa a disposizione dei dati di misura rilevati in occasione della voltura.

Considerato che:

- al fine di pervenire alla definizione dei tracciati informatici da utilizzare per la messa a disposizione dei dati di misura rilevati in occasione della voltura, in data 22 aprile 2015 è stata convocata dalla Direzione Mercati una riunione del Gruppo di lavoro; nell'ambito di tale incontro gli Uffici della Direzione hanno illustrato le proposte di seguito descritte;
- con riferimento ai punti di prelievo non trattati orari:
 - g) l'introduzione di un nuovo flusso di comunicazione dei dati di misura in occasione della voltura;
 - h) l'introduzione di un flusso di comunicazione *ad hoc* per le eventuali rettifiche di tale dato di misura;
- in particolare, in relazione al nuovo flusso di comunicazione dei dati di misura in occasione della voltura di cui alla lettera g), è stato proposto di utilizzare il medesimo tracciato del *flusso periodico misure dei punti di prelievo non trattati*

orari definito ai sensi della deliberazione 65/2012/R/EEL con l'apporto delle seguenti modifiche:

- nell'intestazione del flusso: l'inserimento del codice univoco associato alla pratica di attivazione contrattuale, definito dal SII (di seguito: codice pratica) ai sensi di quanto stabilito al comma 10.5 della deliberazione 398/2014/R/EEL;
- nella sezione misure: l'integrazione di un'ulteriore parte nella quale indicare le misure raccolte in una data successiva all'attivazione contrattuale ed entro i termini previsti per la messa a disposizione dei dati;
- con riferimento al flusso di rettifica di cui alla lettera h) è stato proposto di utilizzare un flusso avente il medesimo tracciato del flusso *rettifica di misure relative a punti di prelievo non trattati orari* definito ai sensi della deliberazione 65/2012/R/EEL prevedendo, anche in questo caso, l'inserimento del codice pratica;
- per i punti di prelievo trattati orari, non essendo previsti specifici obblighi di rilevazione delle misure ai sensi della deliberazione 398/2014/R/EEL - in ragione della granularità con cui i dati di misura sono raccolti e resi disponibili mensilmente- è stato invece esclusivamente segnalata l'opportunità di integrare il tracciato del *flusso periodico misure dei punti di prelievo trattati orari* definito ai sensi della deliberazione 65/2012/R/EEL con l'indicazione del valore della potenza massima prelevata dal cliente uscente e da quello entrante (richiedente la prestazione); la proposta di modifica del suddetto tracciato - che attualmente prevede l'indicazione del solo valore di potenza massima prelevata nel mese - discende dall'esigenza di rendere disponibili all'utente del trasporto tutti i dati essenziali per consentire la determinazione dei consumi precedenti e successivi alla data di esecuzione della voltura;
- i partecipanti al Gruppo di lavoro hanno rappresentato l'istanza, generalmente condivisa, di mutuare il più possibile fedelmente il contenuto informativo dei nuovi flussi dai tracciati dei flussi già esistenti e di limitare, comunque, l'apporto di modifiche ai flussi ad oggi impiegati, al fine di minimizzare gli impatti sui sistemi informativi e non ritardare l'implementazione delle disposizioni previste ai sensi della delibera 398/2014/R/EEL in materia di *standard*;
- in relazione agli aspetti di dettaglio sopra illustrati, anche dalle osservazioni trasmesse a valle dell'incontro del 22 aprile, è emerso quanto segue:
 - è stato richiesto che il flusso di comunicazione dei dati di misura in occasione della voltura relativo ai punti di prelievo non trattati orari sia strutturato in modo tale da consentire la messa a disposizione contestuale dei dati relativi anche a più punti di prelievo, analogamente a quanto già previsto per il *flusso periodico misure dei punti di prelievo non trattati orari* ai sensi della deliberazione 65/2012/R/EEL;
 - diversamente da quanto proposto nel Gruppo di lavoro, è stato richiesto che le misure indicate nel flusso siano esclusivamente quelle relative alla data di attivazione contrattuale, siano esse rilevate o ricondotte a tale data e che siano qualificate come "effettive" qualora il dato sia stato rilevato nei termini previsti ai sensi dell'articolo 10 della deliberazione 398/2014/R/EEL e come "stimate" negli altri casi;
 - in relazione alla gestione delle rettifiche dei dati di misura in occasione della voltura, alcuni operatori, in accordo con quanto proposto nel Gruppo di lavoro,

indicano una preferenza verso l'introduzione di un nuovo flusso *ad hoc*, ciò al fine di semplificare eventuali raffronti fra i dati di misura messi a disposizione a valle dell'esecuzione della prestazione con successive rettifiche, mentre altri ritengono che, in generale, le rettifiche si prestano ad essere trattate più correttamente se trasmesse esclusivamente con il flusso *rettifica di misure relative a punti di prelievo non trattati orari* già utilizzato ai sensi della deliberazione 65/2012/R/EEL; a tale proposito un operatore e un'associazione hanno sottolineato che in caso di ricostruzioni di consumi per periodi che interessano più mesi – ovvero i casi relativi alle motivazioni 4 e 5 del flusso di rettifiche definito ai sensi della DMEG/PFI/6/2012- l'utilizzo di un flusso di rettifiche separato per la misura di voltura renderebbe particolarmente onerosa l'attività di riconciliazione complessiva dei consumi;

- con riferimento ai punti di prelievo trattati orari è stato espresso parere contrario in relazione alla proposta di modificare il tracciato del *flusso periodico misure dei punti di prelievo trattati orari* previsto ai sensi della deliberazione 65/2012/R/EEL con l'indicazione dei valori della potenza massima prelevata da ciascun cliente; è stato invece proposto di introdurre una regola di compilazione che preveda, in caso di voltura, l'indicazione separata dei dati di misura precedenti e successivi alla voltura e, pertanto, la conseguente duplicazione del flusso da trasmettere all'utente del trasporto titolare del punto.

Ritenuto opportuno:

- accogliere, con riferimento ai punti di prelievo non trattati orari e alle misure rilevate alla data di esecuzione della voltura, le segnalazioni espresse nell'ambito del gruppo di lavoro prevedendo che il tracciato sia definito in modo tale da riportare un'unica sezione relativa alle misure - rilevate o ricondotte a tale data - e consentire di contenere dati relativi a uno o più punti di prelievo;
- ad eccezione dei casi in cui le rettifiche ai dati di misura siano relative a periodi che interessano più mesi, prevedere un flusso *ad hoc* per l'invio delle rettifiche di misure di voltura; mentre, in tutti gli altri casi, mantenere un unico flusso con lo scopo di facilitare la ricostruzione dei consumi;
- stabilire, in relazione al tracciato del *flusso periodico misure dei punti di prelievo trattati orari* previsto ai sensi della deliberazione 65/2012/R/EEL, che in caso di voltura l'impresa distributrice sia tenuta a trasmettere all'utente del trasporto, separatamente, i dati di misura relativi al periodo precedente e al periodo successivo alla voltura.

Ritenuto pertanto:

- necessario definire, in coerenza con le modalità già adottate per la standardizzazione dei flussi relativi ai dati di misura periodici e di *switching* ai sensi della 65/2012/R/EEL, i tracciati informatici dei flussi informativi previsti ai sensi all'articolo 10 della deliberazione 398/2014/R/EEL;
- opportuno prevedere, quindi, per i punti di prelievo non trattati orari, l'introduzione di due flussi di comunicazione riguardanti:
 - le misure rilevate alla data di esecuzione di una voltura, denominato "*Flusso misure voltura relativo ai punti di prelievo non trattati orari*";

- le rettifiche dei dati rilevati alla data di esecuzione di una voltura, denominato “*Flusso rettifica misure voltura relative a punti di prelievo non trattati orari*”;
- necessario prevedere che vengono illustrate in un apposito documento le caratteristiche e modalità di utilizzo dei tracciati informatici relativi ai suddetti flussi;
- opportuno modificare il documento “Utilizzo e Caratteristiche dei Tracciati di Comunicazione Delibera 65/2012/R/EEL - Allegato A” di cui alla determina DMEG/PFI/6/2012 prevedendo che ai fini della compilazione del “*Flusso periodico misure dei punti di prelievo trattati orari*” sia precisato che in caso di voltura i dati di misura antecedenti alla data di decorrenza della voltura e quelli a decorrere da tale data siano trasmessi all’utente del trasporto interessato con due flussi di comunicazione distinti;
- necessario stabilire che le attività funzionali all’adozione dei flussi in oggetto siano completate dalle imprese distributrici e gli utenti del trasporto entro tre mesi dalla pubblicazione della presente determinazione e che la messa in esercizio degli stessi sia fissata nell’ambito del provvedimento di avvio delle transazioni e i processi inerenti la voltura nell’ambito del SII ai sensi del comma 3.8 della deliberazione 398/2014/R/EEL.

DETERMINA

1. di approvare il documento “*Utilizzo e Caratteristiche dei Tracciati di Comunicazione in materia di messa a disposizione dei dati di misura Delibera 398/2014/R/EEL - Allegato A*” ed i relativi allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione (Allegato 1);
2. di modificare ed integrare il documento “*Utilizzo e Caratteristiche dei Tracciati di Comunicazione Delibera 65/2012/R/EEL - Allegato A*”, di cui alla determina DMEG/PFI/6/2012 ed i relativi allegati, al fine di recepire le regole di compilazione del “*Flusso periodico misure dei punti di prelievo trattati orari*” (Allegato 2);
3. di prevedere che le attività funzionali all’adozione dei flussi in oggetto siano completate dalle imprese distributrici e gli utenti del trasporto entro tre mesi dalla pubblicazione della presente determinazione e che la messa in esercizio degli stessi sia fissata nell’ambito del provvedimento di avvio delle transazioni e i processi inerenti la voltura nell’ambito del SII ai sensi del comma 3.8 della deliberazione 398/2014/R/EEL;
4. di pubblicare la presente determinazione, completa degli Allegati 1 e 2, sul sito internet dell’Autorità (www.autorita.energia.it).

Milano, 15 giugno 2015

Il Direttore: Clara Poletti